

CONVENZIONE
ATTIVITA' SPIAGGIA DIPORTISTI – 41/b del PUD
nel tratto di ARENILE a levante del MOLO

Addì del mese dell'anno presso la Sede Comunale di Laigueglia.

Con la presente scrittura, redatta in duplice copia a valere ad ogni effetto e da sottoporre a registrazione in caso d'uso. Le parti:

Il **Comune di Laigueglia**, con sede in Via Genova n. 2, rappresentato dal Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, nella persona di, domiciliato per la carica in Laigueglia, Via Genova n. 2, c.f. 81001590090 p.iva 00338430093;

L' **Associazione Sportiva Dilettantistica**con sede in, in, c.f., Reg. Coni n., codice affiliazione n., nella persona del Presidente, nato a il e residente in Laigueglia in n. int, detta di seguito "Associazione";

PREMESSO CHE

1. il Mar Ligure costituisce una risorsa di primaria importanza per il territorio e chi lo abita, accoglie il Santuario Internazionale Pelagos, che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi del Mediterraneo e custodisce altre bellezze naturalistiche come gli habitat di coralligeno ed isole come la Gallinara estremamente interessanti dal punto di vista ambientale tanto sopra quanto sotto il livello del mare;
2. il Comune di Laigueglia, cui spettano istituzionalmente le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, da tempo ormai promuove a vari livelli e con differenti modalità, iniziative legate al litorale, agli spazi marini ed in generale di valorizzazione della cultura del mare;
3. il Comune di Laigueglia è concessionario del tratto di arenile antistante la torre saracena nel centro storico Laiguegliese, facente parte della **concessione demaniale marittima n. 30/05 rep n. 860/05 del 18/07/2005**, allo scopo di mantenere, tra l'altro, una porzione di arenile denominata "spiaggia dei pescatori non professionisti- diportisti", adibita ad area di rimessaggio imbarcazioni nonché una porzione di arenile adibita ad "area di svago" (**allegato 1**);
4. detta concessione ha destinazione quale area destinata ad area svago e rimessaggio, identificata al **n. 41/b del Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime comunale PUD (allegato 2)**;
5. con delibera Giunta Comunale n. 179 del 01/09/2018 l'Amministrazione ha approvato il progetto "per la realizzazione di una **piattaforma alla radice del molo** per attività e lavorazioni attinenti la pesca" e con determina settoriale n. 479/1558 del 28/12/2018 sono stati affidati i lavori che dovrebbero essere eseguiti per questa stagione balneare (**allegato 3**);
6. il Comune di Laigueglia ha avviato importanti iniziative per la valorizzazione del litorale e dei relativi spazi marini quali la costruzione di un approdo turistico per battelli e natanti, un servizio rivolto principalmente ai turisti e visitatori di Laigueglia;

CONSIDERATO CHE

7. che l'Amministrazione Comunale, vista il forte legame del nostro borgo con il mare, ha intenzione, anche a fini paesaggistici ambientali, di mantenere sul territorio l'area demaniale per i "diportisti", consentendo attività a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali dedicate al mare, oltre che a tenere ordinato il relativo arenile e ad implementare vari servizi alla collettività, sempre in conformità con le attività statutarie;

VISTO CHE

8. con la deliberazione di Giunta Comunale n. del è stata approvata la presente bozza di convenzione per la gestione del tratto di spiaggia a levante del molo denominata "Spiaggia diportisti", ai

sensi dell'art. 45 bis del C.N. e i requisiti e i criteri per l'assegnazione ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 ad una A.S.D.- Associazione Sportiva Dilettantistica;

9. con determina di settore n. del è stata approvata la bozza dell'avviso pubblico per assegnare ad una A.S.D.- Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 s.m.i., la gestione del tratto di spiaggia a levante del molo denominata "spiaggia diportisti", ai sensi dell'art. 45 bis del C.N., sulla base dei criteri approvati dalla Giunta Comunale nella delibera sopra riportata;
10. a seguito della procedura compartiva riservata alle A.S.D. - Associazione Sportiva Dilettantistica, con determina di settore n. del è stata individuata quale assegnataria per la gestione del tratto di spiaggia a levante del molo denominata "spiaggia diportisti", l'Associazione C.F., che ha presentato con il protocollo n. del durante la procedura di cui sopra, il **PROGETTO** inerente l'attività da svolgere presso la spiaggia dei diportisti (**allegato 4**);

visto il Codice della Navigazione;

visto il D.Lgs. 117/2017 s.m.i. relativo al Terzo Settore;

tutto quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

L'indiscussa e consolidata tradizione di Laigueglia quale località a vocazione marcatamente turistica richiede l'attivazione da parte del Comune di servizi in grado di attirare i turisti sul proprio territorio, di rendere più confortevole e sicura la loro permanenza nonché migliorare la fruibilità da parte degli stessi e della collettività residente, delle attrattive offerte in loco.

Detti servizi riguardano l'implementazione di vari servizi alla collettività, in conformità con le attività statutarie di didattica e promozione delle pratiche sportive dilettantistiche, a contatto con il mare ed in continuità con le tradizioni locali sul litorale di Laigueglia.

L'Associazione dovrà garantire la gestione tecnica di tali servizi a fronte di introiti da destinare tassativamente a coprire le spese della gestione tecnica dell'Associazione stessa.

L'utilizzazione dell'area non potrà essere a scopo di lucro e nel solo interesse dell'Associazione.

ART. 2 – OGGETTO

Il Comune di Laigueglia, titolare della **concessione demaniale n. 30/05 rep n. 860/05** del 18/07/2005, affida all'Associazione che accetta, la gestione tecnica del tratto di arenile, per una lunghezza di tratto di metri 37 a partire dal molo cittadino, **destinato a zona di rimessaggi imbarcazioni e a zona svago**, nonché con uso gratuito di **un cassone per ricovero attrezzatura** ubicato in adiacenza al molo cittadino lato ponente, oltre all'utilizzo della **piattaforma alla radice del molo** così come autorizzata con

Il Comune di Laigueglia affida all'Associazione, con ex art. 45 bis del Codice della navigazione, il tratto di arenile già facente parte della concessione n. 30/05 rep. 860/05 del 18/07/20015, modificata come da autorizzazione così come da planimetria (**allegata 3**).

Lo scopo della concessione è quello di rimessaggio delle imbarcazioni ad **uso diportistico e dilettantistico**, con la sola caratteristica del "gozzo" o di altri scopi tipici, oltre a "*centro aggregativo, culturale e di servizi, rivolto al mare ed aperto a trecentosessanta gradi*", come da "PROGETTO offerto prot. del (**allegato 4**);

L'associazione assume l'obbligo di gestire l'area demaniale attivando il "PROGETTO offerto" prot. del (allegato 4) che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 - DURATA

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. del, non comporta oneri finanziari a carico del Comune di Laigueglia ed ha durata **dal 1 giugno 2019 fino al 31/12/2020, prorogabile di ulteriori anni due** previo consenso con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O SUBCONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Associazione di cedere il contratto così come farsi sostituire nello svolgimento del servizio e di stipulare sub-contatti aventi ad oggetto le prestazioni di cui la presente convenzione.

Essendo il rapporto tra il Comune ed il gestore regolato dall'Articolo 45-bis del Codice della Navigazione, non è ammesso il subappalto o l'affidamento a terzi, anche parziale, della gestione.

La violazione della presente disposizione potrà comportare, a insindacabile giudizio del Comune l'immediata risoluzione della convenzione.

ART. 5 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il Comune riconosce alla associazione il diritto di trattenere tutti gli eventuali incassi derivanti dalla gestione tecnica, ma imprime ad essi il seguente vincolo di destinazione: le somme dovranno essere **interamente ed esclusivamente utilizzate** per le finalità statutarie dell'Associazione, per le **attività previste nel progetto prot..... del.....**

L'Associazione potrà stabilire **proprie tariffe massime** per le attività oggetto della presente convenzione, riferite alle attività previste nel PROGETTO prot..... del....., **adeguatamente calmierate** in merito alla finalità pubblica del progetto stesso. Le stesse tariffe dovranno essere comunicate da parte dell'Associazione al Comune **entro 60 giorni** dalla sottoscrizione della presente convenzione, come anche ogni modifica alle stesse dovrà essere comunicata entro 15 giorni, dovranno inoltre essere affisse in luogo ben visibile al pubblico da parte dell'Associazione stessa.

Comunque al fine di **consentire la verifica del rispetto del vincolo di destinazione/utilizzo, l'Associazione si impegna a fornire al Comune, al termine della gestione tecnica e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno, un prospetto dal quale risultino gli utili conseguiti nonché una relazione circa l'impiego delle somme utilizzate.**

ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

Nessun diritto di uso esclusivo degli impianti potrà essere vantato dalla associazione in forza del presente contratto.

Per il **COMUNE**:

- a) Il Comune rilascia, alla Associazione, l'**ex art. 45 bis** del Codice della navigazione, per l'affidamento del tratto di arenile già facente parte della concessione n. 30/05 rep. 860/05 del 18/07/20015, identificato al **n. 41/b del PUD comunale**, così come da planimetria allegata 1, comprensiva degli spazi sotto la passeggiata come da allegato 2, per un utilizzo finalizzato all'espletamento delle finalità;
- b) Il Comune conceda, per la stessa durata della convenzione, **in comodato n. 1 cassone** posizionato affianco al molo, per un utilizzo finalizzato all'espletamento delle finalità.
- c) Il Comune di Laigueglia, in quanto concessionario delle aree delle relative pertinenze, **conserva il diritto di utilizzare l'area, per manifestazioni turistiche, culturali o sportive organizzate dal Comune e/o patrocinate dallo stesso, previo preavviso per iscritto o eccezionalmente telefonico 48 ore dell'evento**, nel rispetto delle regole di correttezza che devono improntare i rapporti fra le parti, senza tuttavia che l'associazione abbia alcun motivo di rivalsa.

Per l'**ASSOCIAZIONE**:

- a) L'Associazione assume l'obbligo di gestire l'area demaniale attivando il **progetto delle attività come offerto con progetto prot..... del....., che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale** (allegato 4) con le modalità nella stessa proposta indicate e nella presente convenzione per quanto in contrasto;
- b) L'Associazione, nell'attuazione del **progetto offerto prot..... del.....(allegato 4)** che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ha l'obbligo del rispetto e di far **rispettare tutte le norme** previste in materia di demanio e del Codice della Navigazione, oltre alle ordinanze comunale della disciplina delle attività di balneazione e utilizzo arenile, alle ordinanze demaniale marittima della Capitaneria di Porto e l'ordinanza della disciplina dell'attracco delle imbarcazioni;
- c) L'Associazione si accolla l'acquisto di tutto il materiale e attrezzature inerenti la propria attività oggetto della presente convenzione, esclusivamente a propria cura e spese e manlevando il Comune da ogni responsabilità; **in caso di scioglimento dell'Associazione e/o al termine della presente convenzione, attrezzatura e materiale, acquistato con contributo comunale, torna nella proprietà del Comune;**
- d) L'Associazione deve rimborsare al Comune di Laigueglia, **entro il 31 gennaio** di ogni anno il **canone demaniale** dell'anno precedente, sulla base dei calcoli effettuati dall'ufficio demanio;
- e) Per una corretta e responsabile utilizzazione dell'area l'Associazione potrà far sostare sull'arenile **solamente imbarcazioni e/o natanti di proprietà o comproprietà od in uso ai singoli soci;**
- f) Il posto barca non è collegato al natante, pertanto in caso di trasferimento di quest'ultimo a terzi il relativo posto barca torna ad essere disponibile per eventuali altre richieste di pescatori dilettanti soci dell'associazione stessa, salvo subentro di eredi legittimi in caso di decesso.
- g) E' automaticamente annullata la disponibilità del posto barca per chi, senza giustificato motivo, non ne fa uso **per un periodo superiore ad un anno**. Per i casi di non utilizzo per impedimento non imputabile a volontà del proprietario del gozzo il termine si eleva a **massimo due anni**.

- h) L'Associazione dovrà tenere, **tutto l'anno**, le **aree assegnate pulite, in ordine e sgombrare** da ogni attrezzatura, materiali vari e imbarcazione, non legata all'attività dell'area demaniale prevista in concessione e nel progetto offerto, prot. del, mantenendo anche le barche in stato decoroso e pulite, con uniformità di colore dei teli di copertura delle imbarcazioni;
- i) L'Associazione deve mantenere in stato di **perfetta efficienza, pulizia, funzionalità e decoro** la struttura e garantire un'adeguata gestione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro come indicato nelle linee guida della Regione;
- j) L'Associazione deve provvedere nelle predette area demaniale, alla **raccolta dei rifiuti in modo differenziato** con le modalità e orari previste da normativa e regolamenti vigenti e stabiliti dal Comune;
- k) L'Associazione deve provvedere, nel rispetto della normativa vigente, nelle predette spiagge alla raccolta ed al deposito presso punti e con orari e modalità stabiliti dal Comune, dei **materiali spiaggiati**, anche in occasione di **eventi eccezionali meteo-marini**, quali alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di rifiuto proveniente dal mare, differenziandolo per tipologia;
- l) L'Associazione, in caso di evento meteo-marino, deve prontamente sgomberare l'arenile di tutta l'attrezzature e materiale, riposizionandola al termine degli eventi, e ripulendo oltre che tutta l'area demaniale in concessione, anche l'area ove sono state posizionate provvisoriamente le attrezzature e i materiali;
- m) L'Associazione si impegna, con la sottoscrizione della presente, a promuovere/partecipare almeno a **n. 3 eventi, servizi o manifestazioni annue, organizzate dal Comune**, atte alla promozione delle attività legate al mare ed ai natanti oltre che a rendersi ampiamente disponibili a collaborare ed a mettere a disposizione i natanti stessi oltre alle aree oggetto della presente;
- n) L'Associazione deve garantire lo **sgombero** e la **pulizia dell'area entro 48 ore dalla** richiesta da parte del Comune per manifestazioni turistiche, culturali o sportive organizzate dal Comune e/o patrocinate dallo stesso;
- o) qualora l'Amministrazione Comunale nella durante della presente convenzione preveda di istituire ed organizzare, previo tutte le necessarie autorizzazione, il **"Campo Solare"** del Comune (luglio e agosto) in una porzione di arenile facente parte della "Scuola Vela" o nella porzione di arenile denominata "Spiaggia Diportisti", l'Associazione non potrà opporsi e dovrà gratuitamente provvedere alla pulizia giornaliera dell'eventuale area dedicata al "Campo solare";
- p) L'Associazione potrà, altresì, all'interno dell'area **montare strutture**, con oneri totalmente a carico dell'Associazione stessa, previo consenso da parte della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa e dei vigenti regolamenti, **previa ottenimento delle necessarie autorizzazione** (edilizia, paesaggistica, demaniale ecc..). A seguito del montaggio di strutture autorizzate dovrà essere fornito all'ufficio demanio il certificato di corretto montaggio della struttura;
- q) L'Associazione potrà dotare l'area di un **argano precario**, se non già autorizzato, dotandosi di ogni accorgimento necessario per le norme di sicurezza;
- r) L'Associazione con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara a tutti gli effetti di ritenere gli immobili ed impianti assegnati di proprio gradimento ed idonei e funzionali alle finalità della presente convenzione, nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della sottoscrizione della presente;
- s) L'Associazione al termine della durata della presente convenzione dovrà restituire gli immobili e impianti, materiali ed attrezzature assegnati in buono stato e ordine, diversamente verrà trattenuta la garanzia di cui art. 9;
- t) L'Associazione risponde direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio, dei propri volontari e soci, dei propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi, compresi i danni a cose di proprietà di terzi; a tale riguardo l'Associazione è tenuta a stipulare idonea polizza assicurativa come da art. 10;
- u) L'Associazione al termine della durata della presente convenzione dovrà restituire gli immobili e impianti assegnati in buono stato e ordine, diversamente verrà trattenuta la garanzia di cui art. 9;
- v) L'Associazione è tenuta a presentare al Comune dettagliata relazione al **31 dicembre di ogni anno**, in merito al rispetto e allo stato di realizzazione del progetto offerto prot. del, ai risultati attesi e a quelli effettivamente raggiunti, nonché un **elenco aggiornato dei proprietari/soci** dei natanti, presenti sull'arenile, a firma del Presidente.

ART.7 – MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA

Ogni **manutenzione ordinaria** dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Associazione e così ogni altra spesa per utenze, consumi e tasse/tributi.

L'Associazione si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse da parte propria o di terzi autorizzati, causa la mancata presenza o controllo dell'Associazione.

E' fatto obbligo all'associazione di segnalare in tempo utile al Comune la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria. In caso l'Associazione voglia procedere per proprio conto a interventi di manutenzione straordinaria, dovrà preventivamente ottenere oltre che il consenso da parte del Comune anche tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta e/o permessi.

ART.8- RESPONSABILITA' DELLE PARTI

L'Associazione si obbliga ad usare, nell'espletamento della gestione tecnica, a mettere in atto tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsivoglia genere.

La stessa, con la presa in consegna dell'area, solleva e tiene indenne il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti che possono comunque derivare o esser connessi alla presente, manlevando lo stesso da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta che possano comunque derivare o essere connessi alla presente, manlevando lo stesso da qualsivoglia azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque essere promossa in relazione all'oggetto della presente convenzione.

L'Associazione sarà ritenuta unica responsabile in relazione ad ogni eventuale danno lamentato dagli utenti e/o da terzi e non potrà chiamare in garanzia il Comune di Laigueglia, il quale rimane totalmente estraneo alla gestione tecnica.

Nessun rapporto intercorre, per esplicita dichiarazione delle parti, tra il personale che a qualsiasi titolo l'associazione utilizza, anche in via di fatto, per la propria conduzione, ed il Comune, in ragione della completa estraneità di questo ultimo all'organizzazione della prima.

L'associazione è responsabile di qualunque danno e deterioramento comunque occorso nell'espletamento della gestione tecnica, o alle colpose omissioni, all'area, alle attrezzature, alle dotazioni ed agli accessori.

E' fatto obbligo alla stessa di segnalare entro e non oltre 24 ore il verificarsi di tali eventi.

Quando gli eventi siano cagionati da terzi ai quali il Comune abbia affidato l'area e le relative pertinenze, la mancata comunicazione di cui al comma precedente entro le 24 ore dalla conoscenza dell'evento, comporterà la traslazione della responsabilità in capo alla Associazione, in solido con il terzo danneggiante.

ART. 9- GARANZIE

A **garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti**, l'Associazione **entro 15 giorni dalla sottoscrizione** della presente, deve presentare quale deposito cauzionale a favore del Comune di Laigueglia una **polizza fidejussoria** di primaria Compagnia Assicurativa pari ad **€. 10.000,00 con l'obbligo di rinnovo alla scadenza**.

L'entità del deposito cauzionale non costituisce limite alla eventuale responsabilità debitoria dell'Associazione, nei confronti del Comune di Laigueglia, il quale potrà sempre promuovere l'arbitrato e domandare l'integrale risarcimento del danno.

ART.10- ASSICURAZIONE R.C.T.

L'Associazione si obbliga a stipulare e consegnare, **entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente**, copia di **polizza assicurativa R.C.T. con massimale minimo di €. 800.000,00**

ART. 11 – INADEMPIENZE - RISOLUZIONE

Il Comune potrà svolgere presso lo stabilimento tutti i controlli che riterrà necessari senza che venga fatta opposizione da parte dell'Associazione.

Ogni violazione agli obblighi contenuti nel presente capitolato, salvo diversamente indicato, comporterà **una penale di €. 500.00**, con la sola formalità della preventiva contestazione e diffida ad adempiere per iscritto, fino ad un massimo di **tre volte**.

Il Comune ha diritto di valersi in qualsiasi momento della fidejussoria per reintegrarsi dei crediti e dalle obbligazioni da queste garantite. L'Associazione è tenuta a ricostituire l'importo entro 10 giorni, pena la risoluzione contrattuale.

La **quarta volta** che verrà riscontrata una qualsiasi irregolarità, verrà considerata **inadempienza contrattuale grave**.

L'**inadempienza contrattuale grave** di cui alla presente convenzione, come sopra indicato, comporta la **risoluzione di diritto** del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile l'escussione della fidejussione, a tale fine richiesta, sino alla concorrenza delle penali e/o dei risarcimenti dovuti dal contravventore e salvo conguaglio qualora l'importo sia inferiore.

ART.12 – RESCISSIONE, CESSIONE E DISDETTA CONTRATTO

L'Associazione, prima di effettuare trasformazioni sociali o sostituzione del legale rappresentante, devono sempre chiedere autorizzazione al Comune – il quale ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza indennizzi, danni e risarcimenti, ovvero proseguire con la medesima Associazione come modificata.

Qualora l'Associazione sia sciolta durante la vigenza contrattuale, il contratto cessa di produrre i propri effetti. La fidejussione verrà restituita agli eredi dopo che il Comune abbia soddisfatto tutte le sue ragioni di credito.

L'Associazione può dare **disdetta anticipata** senza penali purché la stessa sia comunicata con raccomandata a.r. al Comune **almeno 6 mesi prima** della naturale scadenza del contratto, ovvero sei mesi prima della scadenza richiesta. Qualora tale termine sia minore, l'Associazione è tenuta a pagare una penale pari a € 500,00 per ciascun mese di mancato preavviso fino all'ammontare massimo di € 3.000,00, con escussione della fidejussione.

Parimenti l'Amministrazione, può motivatamente dare disdetta anticipata alle stesse condizioni di cui al precedente comma.

ART. 13 – RESCISSIONE UNILATERALE CONTRATTO

E' facoltà del Comune rescindere unilateralmente dal contratto senza alcun obbligo di preavviso e senza indennizzi, danni e risarcimenti in caso di mancato rinnovo della concessione demaniale.

ART. 14 - SPESE

Tutte le eventuali spese, imposte, tasse ed ogni altro eventuale onere inerente o conseguente alla presente convenzione è ad esclusivo carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto,

per il Comune di Laigueglia _____

per l' Associazione Sportiva Dilettantistica _____

Il Segretario Comunale _____

ALLEGATO 2



ALLEGATO 3



		TAVOLA 2										
		MUNICIPIO N. 776 1205 74014 TAVOLA (BR) - C.A.P. 74014 Tel. 0871/50001 - Fax 0871/50001										
		COMUNE DI LAIGUEGLIA										
		REALIZZAZIONE PIATTAFORMA ALLA RADICE DEL MOLO PER ATTIVITÀ E LAVORAZIONE ATTINENTI LA PESCA										
		PIATTAFORME GENERALI DI PROGETTO										
		<table> <tr> <th>DATA</th> <th>ESITO</th> <th>NOTE</th> </tr> <tr> <td>10/07/2018</td> <td>ESITO</td> <td>ESITO</td> </tr> <tr> <td>10/07/2018</td> <td>ESITO</td> <td>ESITO</td> </tr> </table>		DATA	ESITO	NOTE	10/07/2018	ESITO	ESITO	10/07/2018	ESITO	ESITO
DATA	ESITO	NOTE										
10/07/2018	ESITO	ESITO										
10/07/2018	ESITO	ESITO										
		Tavola 2										